



SETTORE

ISA

**ISA 2021:
DEFINITE LE CAUSE DI ESCLUSIONE COVID-19**

RIFERIMENTI

- Art. 9-bis, DL n. 50/2017
- Art. 148, DL n. 34/2020
- DM 2.2.2021

IN SINTESI

Con un apposito Decreto il MEF ha introdotto 3 nuove cause di esclusione dall'applicazione degli ISA 2021, relativi al 2020, legate all'emergenza COVID-19.

In particolare tali cause interessano i soggetti che:

- hanno subito una diminuzione di almeno il 33% dei ricavi / compensi 2020 rispetto a quelli del 2019;
- hanno aperto la partita IVA a partire dall'1.1.2019;
- esercitano, in maniera prevalente le attività economiche individuate dalla specifica Tabella. Trattasi di 85 attività riguardanti prevalentemente i settori del commercio e dei servizi, sottoposte alle misure di sospensione dell'attività a livello nazionale o di vaste aree del territorio nazionale.

SERVIZI COLLEGATI

settimana **professionale**

SO
fisco
SCHEDE OPERATIVE

ilnotiziario



RIPRODUZIONE VIETATA

Per il 2020 e 2021, l'art. 148, DL n. 34/2020, c.d. "Decreto Rilancio" prevede la definizione (da parte di SOSE) di specifiche metodologie per l'applicazione degli ISA, al fine di considerare gli effetti di natura straordinaria della crisi economica e dei mercati causati dall'emergenza COVID-19, nonché la **previsione di ulteriori cause di esclusione** dall'applicazione degli Indici.

In conformità con quanto previsto dal citato art. 148 e dall'art. 9-bis, comma 7, DL n. 50/2017, che prevede la possibilità di individuare ulteriori ipotesi di esclusione, il MEF con il Decreto 2.2.2021, pubblicato sulla G.U. 9.2.2021, n. 33 ha introdotto **3 nuove cause di esclusione** dall'applicazione degli Indici **in vigore per il 2020**, applicabili ai soggetti che:

- hanno subito una **diminuzione di almeno il 33% dei ricavi / compensi 2020** rispetto a quelli del 2019;
- hanno **aperto la partita IVA a partire dall'1.1.2019**;
- **esercitano, in maniera prevalente le attività economiche** individuate dalla **seguente Tabella** (trattasi di 85 attività riguardanti prevalentemente i settori del commercio e dei servizi).



Tali cause di esclusione sono state individuate applicando le stesse logiche in base alle quali sono stati individuati i soggetti destinatari dei contributi a fondo perduto, da parte dei Provvedimenti emanati nel corso del 2020, per **far fronte alle difficoltà economiche di alcune categorie di soggetti particolarmente colpiti dall'emergenza COVID-19**.

Le nuove cause di esclusione si aggiungono a quelle applicabili a regime, ossia alle seguenti fattispecie:

- inizio / cessazione dell'attività;
- situazione di non normale svolgimento dell'attività;
- ricavi / compensi superiori a **€ 5.164.569**. Al fine della determinazione del limite di ricavi / compensi al di sopra dei quali gli Indici non sono applicabili, per gli ISA **BG40U** (locazione, valorizzazione, compravendita di beni immobili), **BG50U** (intonacatura, rivestimento, tinteggiatura ed altri lavori di completamento e finitura degli edifici), **BG69U** (Costruzioni) e **BK23U** (servizi di ingegneria integrata), i ricavi devono essere **aumentati delle rimanenze finali e diminuiti delle esistenze iniziali** ex artt. 92 e 93, TUIR;
- periodo di **non normale svolgimento dell'attività**;
- soggetti che applicano il **regime forfetario / dei minimi / altre tipologie di criteri forfetari**;
- soggetti esercenti **2 o più attività d'impresa, non rientranti nel medesimo Indice**, qualora l'ammontare dei ricavi dichiarati relativi alle attività diverse da quelle prese in considerazione dall'Indice relativo all'attività prevalente (comprensivi di quelli delle eventuali attività complementari) sia **superiore al 30%** dell'ammontare totale dei ricavi dichiarati;
- classificazione in una categoria reddituale diversa da quella prevista dal quadro degli elementi contabili contenuti nel mod. ISA approvato per l'attività esercitata;
- Enti del Terzo settore non commerciali che optano per la determinazione forfetaria del reddito d'impresa ex art. 80, D.Lgs. n. 117/2017 (l'esclusione è subordinata al positivo perfezionamento del procedimento di autorizzazione della Commissione UE);
- Organizzazioni di volontariato e Associazioni di promozione sociale che applicano il regime forfetario ex art. 86, D.Lgs. n. 117/2017 (l'esclusione è subordinata al positivo perfezionamento del procedimento di autorizzazione della Commissione UE);
- Imprese sociali ex D.Lgs. n. 112/2017 (l'esclusione è subordinata al positivo perfezionamento del procedimento di autorizzazione della Commissione UE);
- società cooperative / consorzi e consorzi che operano esclusivamente a favore delle imprese socie o associate e delle società cooperative costituite da utenti non imprenditori che operano esclusivamente a favore degli utenti stessi;
- soggetti che esercitano, in ogni forma di società cooperativa le attività di *"Trasporto con taxi"* (codice attività 49.32.10) e di *"Trasporto mediante noleggio di autovetture da rimessa con conducente"* (codice attività 49.32.20), di cui all'ISA BG72U;

- corporazioni dei piloti di porto esercenti le attività di cui all'ISA BG77U;
- soggetti che svolgono attività d'impresa / arte o professione partecipanti a un gruppo IVA di cui al Titolo V-bis, DPR n. 633/72.



In presenza di una delle predette 3 nuove cause di esclusione ISA, i soggetti sono comunque tenuti alla **compilazione del modello** ai fini della **(sola) comunicazione dei dati**.

DIMINUZIONE RICAVI / COMPENSI 2020 RISPETTO A QUELLI DEL 2019

Gli Indici **non sono applicabili** dai soggetti che hanno subito una **diminuzione dei**:

- **ricavi 2020** di cui all'art. 85, comma 1 esclusi quelli di cui alle lett. c), d) ed e), TUIR (cessioni / prestazioni di servizi alla cui produzione / scambio è diretta l'attività d'impresa - art. 85, comma 1, lett. a, TUIR e cessioni di materie prime e sussidiarie / semilavorati / altri beni mobili con esclusione di quelli strumentali, acquistati o prodotti per essere impiegati nella produzione - art. 85, comma 1, lett. b, TUIR);
- **compensi 2020** di cui all'art. 54, comma 1, TUIR;
di almeno il 33% rispetto a quelli del 2019.

Come desumibile dall'Allegato 2 del citato DM 2.2.2021, il criterio di applicazione della causa di esclusione segue le stesse logiche di quelle già adottate dal DL n. 34/2020, c.d. "Decreto Rilancio", nell'ambito del quale è stata prevista l'erogazione del contributo a fondo perduto a condizione che l'ammontare del fatturato / corrispettivi del mese di aprile 2020 risulti inferiore ai 2/3 dell'ammontare del fatturato /corrispettivi del mese di aprile 2019.

Rispetto alla predetta disposizione la nuova causa di esclusione ISA in esame fa riferimento ai ricavi / compensi (in luogo del fatturato / corrispettivi) **relativi all'intero periodo d'imposta 2020**, da confrontare con quelli relativi al 2019.

Come desumibile dal citato Allegato 2, il riferimento ai ricavi / compensi **dichiarati per l'intero periodo d'imposta** risulta **coerente** con le disposizioni già vigenti in materia di ISA ed **evita l'introduzione di nuovi oneri dichiarativi** come previsto dall'art. 148, DL n. 34/2020.

Esempio 1



La A&B snc presenta la seguente situazione:

- ricavi 2019 → € 120.000
- ricavi 2020 → € 80.000

In tal caso, la società per il 2020 è esclusa dagli ISA in quanto i ricavi 2020 sono diminuiti di almeno il 33% rispetto a quelli del 2019.

SOGGETTI CHE HANNO APERTO LA PARTITA IVA DALL'1.1.2019

Gli Indici **non sono applicabili** dai soggetti che hanno aperto la partita IVA **a decorrere dall'1.1.2019**.

Come desumibile dal citato Allegato 2, tale causa di esclusione:

- è **complementare** rispetto a quella applicabile in caso di diminuzione dei ricavi / compensi 2020 di almeno il 33% rispetto a quelli del 2019. Tale causa consente infatti di evitare la difficoltà legata al calcolo della diminuzione dei ricavi 2020 rispetto all'anno precedente per chi ha iniziato l'attività nel 2019;
- **estende la portata applicativa della causa di esclusione** prevista in caso di **inizio dell'attività** nel periodo d'imposta **anche al secondo anno nel quale il contribuente ha iniziato l'attività**.

Esempio 2



La Red srl ha aperto la partita IVA l'1.5.2019.

Ai fini ISA:

- il periodo 1.5 – 31.12.2019 è considerato periodo di "inizio" dell'attività e di conseguenza ha beneficiato dell'operatività della relativa causa di esclusione;
- il periodo 1.1 – 31.12.2020 è escluso in quanto opera la nuova causa legata all'inizio dell'attività nel 2019.

SOGGETTI ESERCENTI SPECIFICHE ATTIVITÀ

Gli Indici **non sono applicabili** anche dai soggetti che **esercitano, in maniera prevalente**, le attività economiche individuate dai codici attività riportati nella seguente Tabella.

Elenco attività escluse dagli ISA per il 2020	
Codice attività	Attività interessate
47.19.10	Grandi magazzini
47.19.90	Empori ed altri negozi non specializzati di vari prodotti non alimentari
47.51.10	Commercio al dettaglio di tessuti per l'abbigliamento, l'arredamento e di biancheria per la casa
47.51.20	Commercio al dettaglio di filati per maglieria e merceria
47.53.11	Commercio al dettaglio di tende e tendine
47.53.12	Commercio al dettaglio di tappeti
47.53.20	Commercio al dettaglio di carta da parati e rivestimenti per pavimenti (moquette e linoleum)
47.54.00	Commercio al dettaglio di elettrodomestici in esercizi specializzati
47.59.10	Commercio al dettaglio di mobili per la casa
47.59.20	Commercio al dettaglio di utensili per la casa, di cristallerie e vasellame
47.59.40	Commercio al dettaglio di macchine per cucire e per maglieria per uso domestico
47.59.60	Commercio al dettaglio di strumenti musicali e spartiti
47.59.91	Commercio al dettaglio di articoli in legno, sughero, vimini e articoli in plastica per uso domestico
47.59.99	Commercio al dettaglio di altri articoli per uso domestico nca
47.63.00	Commercio al dettaglio di registrazioni musicali e video in esercizi specializzati
47.64.20	Commercio al dettaglio di natanti e accessori
47.71.10	Commercio al dettaglio di confezioni per adulti
47.71.40	Commercio al dettaglio di pellicce e di abbigliamento in pelle
47.71.50	Commercio al dettaglio di cappelli, ombrelli, guanti e cravatte
47.72.10	Commercio al dettaglio di calzature e accessori
47.72.20	Commercio al dettaglio di articoli di pelletteria e da viaggio
47.77.00	Commercio al dettaglio di orologi, articoli di gioielleria e argenteria
47.78.10	Commercio al dettaglio di mobili per ufficio
47.78.31	Commercio al dettaglio di oggetti d'arte (incluse le gallerie d'arte)
47.78.32	Commercio al dettaglio di oggetti d'artigianato
47.78.33	Commercio al dettaglio di arredi sacri ed articoli religiosi
47.78.35	Commercio al dettaglio di bomboniere
47.78.36	Commercio al dettaglio di chincaglieria e bigiotteria (inclusi gli oggetti ricordo e gli articoli di promozione pubblicitaria)
47.78.37	Commercio al dettaglio di articoli per le belle arti
47.78.50	Commercio al dettaglio di armi e munizioni, articoli militari
47.78.91	Commercio al dettaglio di filatelia, numismatica e articoli da collezionismo
47.78.92	Commercio al dettaglio di spaghi, cordami, tele e sacchi di juta e prodotti per l'imballaggio (esclusi quelli in carta e cartone)

RIPRODUZIONE VIETATA

47.78.94	Commercio al dettaglio di articoli per adulti (sexy shop)
47.78.99	Commercio al dettaglio di altri prodotti non alimentari nca
47.79.10	Commercio al dettaglio di libri di seconda mano
47.79.20	Commercio al dettaglio di mobili usati e oggetti di antiquariato
47.79.30	Commercio al dettaglio di indumenti e altri oggetti usati
47.79.40	Case d'asta al dettaglio (escluse aste via internet)
47.82.01	Commercio al dettaglio ambulante di tessuti, articoli tessili per la casa, articoli di abbigliamento
47.82.02	Commercio al dettaglio ambulante di calzature e pelletterie
47.89.02	Commercio al dettaglio ambulante di macchine, attrezzature e prodotti per l'agricoltura; attrezzature per il giardinaggio
47.89.04	Commercio al dettaglio ambulante di chincaglieria e bigiotteria
47.89.05	Commercio al dettaglio ambulante di arredamenti per giardino; mobili; tappeti e stuoie; articoli casalinghi; elettrodomestici; materiale elettrico
47.89.09	Commercio al dettaglio ambulante di altri prodotti nca
47.99.10	Commercio al dettaglio di prodotti vari, mediante l'intervento di un dimostratore o di un incaricato alla vendita (porta a porta)
49.39.01	Gestioni di funicolari, ski-lift e seggiovie se non facenti parte dei sistemi di transito urbano o sub-urbano
56.10.11	Ristorazione con somministrazione
56.10.12	Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole
56.10.20	Ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto
56.10.30	Gelaterie e pasticcerie
56.10.41	Gelaterie e pasticcerie ambulanti
56.10.42	Ristorazione ambulante
56.21.00	Catering per eventi, banqueting
56.30.00	Bar e altri esercizi simili senza cucina
59.14.00	Attività di proiezione cinematografica
82.30.00	Organizzazione di convegni e fiere
85.51.00	Corsi sportivi e ricreativi
85.52.01	Corsi di danza
90.00.04	Gestione di teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche
92.00.01	Ricevitorie del Lotto, SuperEnalotto, Totocalcio ecc.
92.00.02	Gestione di apparecchi che consentono vincite in denaro funzionanti a moneta o a gettone
92.00.09	Altre attività connesse con le lotterie e le scommesse
93.11.10	Gestione di stadi
93.11.20	Gestione di piscine
93.11.30	Gestione di impianti sportivi polivalenti
93.11.90	Gestione di altri impianti sportivi nca
93.12.00	Attività di club sportivi
93.13.00	Gestione di palestre
93.19.10	Enti e organizzazioni sportive, promozione di eventi sportivi

RIPRODUZIONE VIETATA

93.19.99	Altre attività sportive nca
93.21.00	Parchi di divertimento e parchi tematici
93.29.10	Discoteche, sale da ballo night-club e simili
93.29.30	Sale giochi e biliardi
93.29.90	Altre attività di intrattenimento e di divertimento nca
94.99.20	Attività di organizzazioni che perseguono fini culturali, ricreativi e la coltivazione di hobby
94.99.90	Attività di altre organizzazioni associative nca
96.02.02	Servizi degli istituti di bellezza
96.02.03	Servizi di manicure e pedicure
96.04.10	Servizi di centri per il benessere fisico (esclusi gli stabilimenti termali)
96.04.20	Stabilimenti termali
96.09.01	Attività di sgombero di cantine, solai e garage
96.09.02	Attività di tatuaggio e piercing
96.09.03	Agenzie matrimoniali e d'incontro
96.09.04	Servizi di cura degli animali da compagnia (esclusi i servizi veterinari)
96.09.09	Altre attività di servizi per la persona nca

Le attività per le quali è prevista l'esclusione dall'applicazione degli ISA sono quelle sottoposte alle misure di sospensione dell'attività previste dai DPCM 24.10.2020 e 3.11.2020. In altre parole, trattasi delle attività che per effetto dei citati Decreti sono state assoggettate, a livello nazionale o di vaste aree del territorio nazionale, ad **ulteriori sospensioni** dell'attività che si sono "sommate" alle chiusure imposte dai DPCM 9.3.2020 / 11.3.2020 e 22.3.2020.

Tali Provvedimenti hanno individuato i settori di attività economica oggetto della chiusura (ad esempio, negozi al dettaglio, attività di ristorazione, servizi alla persona, ecc.) e non i codici ATECO oggetto della sospensione dell'attività. Di conseguenza, ai fini dell'individuazione dei codici da escludere dall'applicazione degli ISA il MEF ha effettuato un'attività di "riconciliazione" tra i comparti di attività economica individuati dai citati Decreti e la corrispondente classificazione ATECO.

COMPILAZIONE DEL MODELLO PER LA SOLA ACQUISIZIONE DEI DATI

Come previsto dall'art. 1, comma 3, DM 2.2.2021, i soggetti esclusi dall'applicazione degli ISA per il 2020 sulla base delle predette nuove cause di esclusione, **sono tenuti comunque alla compilazione del modello ai fini della (sola) comunicazione dei dati.**

Di conseguenza detti soggetti **devono compilare (ed inviare) il relativo mod. ISA, senza applicazione dello stesso.**

■